

**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI LABORATORIO MARCATI QIAGEN**

**CIG PADRE: B47CA26262**

Tra  
L'Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente, con sede legale in piazza Università, 2, cap. 95131 Catania, Codice Fiscale - Partita IVA 02772010878, nella persona del Direttore di Dipartimento Prof. Mario D'Amico, nel seguito denominata "Di3A",

e

M-Micromed Srls (nel seguito indicata come Società) con sede in Catania, Via Giacomo Leopardi n.60, codice fiscale e partita iva 05546300871, iscritta al Registro imprese di Catania, codice attività 46.18.93 e 46.46.3, rappresentata dal Sig. Montanaro Francesco Maria Terry, nato a Catania il 21/07/1987, nella qualità di legale rappresentante della Società

**PREMESSO CHE**

- Con verbale del 18/10/2024 il Consiglio del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente ha nominato come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Faedda per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 18/4/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso), mediante accordo quadro e previa manifestazione di interesse con richiesta di offerta, per la fornitura a lotto unico di prodotti di laboratorio marcati Qiagen per la durata di due anni e per l'importo complessivo (presunto e non garantito) pari a € 39.999,00 + IVA;
- attraverso la pubblicazione di un avviso nell'Albo di Ateneo è pervenuta la sola offerta l'offerta presentata dalla società M-Micromed Srls con prot. 345469 del

5/11/2024, per un importo complessivo di € 39.973,06 oltre IVA;

- con la Trattativa diretta nel MEPA n. 4839941 per un importo presunto di € 39.973,06 + iva risulta che l'operatore economico M- Micromed S.r.l.s. PI: 05546300871, entro il 25/11/2024 ore 12:00, quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta, ha proceduto a presentare un'offerta economica complessiva pari a € 39.893,00 + iva (determinata dalla moltiplicazione delle quantità presunte indicate per i pressi unitari offerti);
- il RUP ha ritenuto rispondente alle esigenze del Di3A, sulla base della valutazione del prezzo e a parità di caratteristiche tecniche, l'offerta presentata dalla citata società M- Micromed Srls ;
- il summenzionato operatore economico possiede i "requisiti di ordine generale e speciale" previsti dal codice degli appalti e nel corso degli ultimi 12 mesi lo stesso non risulta contrattualizzato dal Dipartimento nella stessa tipologia e fascia d'importo della presente procedura di acquisto;

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART.1– VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, l'offerta economica presentata dalla Società, il Capitolato Speciale nonché gli atti e i documenti richiamati e allegati in quest'ultimo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati, e agli stessi si fa pieno rinvio per quanto non espressamente regolato dallo stesso.



## ART.2– OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo disciplina le condizioni generali di affidamento della fornitura di prodotti di laboratorio marcati Qiagen per le esigenze dei laboratori del Di3A.

La fornitura si intende comprensiva degli oneri relativi alle spese di trasporto e consegna al piano, di viaggio e di missione per il personale eventualmente addetto alla esecuzione contrattuale.

I prodotti offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato C al capitolato, e dovranno essere rispondenti alle vigenti disposizioni legislative nazionali e comunitarie in materia, nonché essere conformi ai relativi requisiti di Legge in merito alla marcatura CE (D. Lgs. n.332\2000), ove prevista, ed a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81\2008 e dal D.Lgs.106\2009.

## ART.3– CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

Questo accordo stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (ordinativi di fornitura) nei termini previsti dal CSA e dall'offerta economica.

Con tale strumento di contrattazione il Di3A può acquisire beni oggetto della fornitura entro il valore economico di cui al successivo art. 5, allorquando ne ravvisi la necessità, senza alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo né di esaurire il valore economico dell'accordo quadro.

Pertanto, le quantità stimate nell'Allegato B al Capitolato speciale non sono garantite alla Società in quanto non vincolanti per il Di3A, il quale non risponderà nel caso in cui gli ordinativi risultino complessivamente inferiori rispetto alle suddette quantità.

#### ART.4 –DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro è efficace tra le parti dalla data di sottoscrizione.

L’effettiva operatività dell’accordo quadro ha una durata di un anno decorrente dalla data di perfezionamento dello stesso, ovvero una minore durata determinata dall’esaurimento del limite massimo di spesa complessivo di cui al successivo articolo 5.

Resta inteso che i singoli ordinativi devono essere emessi esclusivamente entro il termine di effettiva operatività dell’accordo. Nel rispetto dei tempi di consegna previsti, gli ultimi ordinativi emessi possono essere eseguiti anche oltre il termine di effettiva operatività contrattuale, restando comunque regolati dal presente accordo quadro.

#### ART.5– IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO

Il limite massimo di spesa complessivo annuale della fornitura è di € 39.893,00 oltre IVA (eventualmente aumentato con il quinto d’obbligo), per i prezzi unitari di cui all’offerta prot. 345469 del 5/11/2024, fatto salvo quanto indicato al successivo art.6.

#### Art. 6 VARIAZIONE DELLE FORNITURE DELL’ACCORDO QUADRO

Il Di3A ha la facoltà di integrare detta fornitura ampliando i quantitativi dei prodotti acquisibili fino all’importo totale di € 39.999,99+iva (eventualmente aumentato con il quinto d’obbligo), che in base all’art.5, comma 2 del “Regolamento in materia di affidamenti di lavori, beni e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria” (D.R. n. 2277 del 5/7/2022) rappresenta il limite massimo di autonomia negoziale consentita al Dipartimento.

Qualora si verifichi la necessità di fornire tipologie di prodotti diversi da quelli indicati specificatamente nell’offerta prot. n. 345469 del 5/11/2024, il Di3a ha facoltà altresì di



integrare la gamma dei prodotti acquisibili e pertanto la stessa impresa aggiudicataria si rende disponibile a fornirle: il preventivo verrà valutato dal RUP e se il prezzo verrà ritenuto congruo, il RUP ordinerà l'esecuzione della fornitura.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere preventivi anche a terzi e decidere a suo insindacabile giudizio l'affidamento della fornitura stessa.

#### ART.7- FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il fornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver completato regolarmente la consegna della fornitura oggetto di ciascun contratto attuativo.

Il pagamento del corrispettivo dei singoli contratti attuativi (ordini) verrà effettuato previa emissione da parte dell'impresa di regolare fattura elettronica, trasmessa attraverso il sistema di interscambio, vistata dal RUP per la regolare esecuzione della fornitura, subordinatamente alle verifiche di legge.

#### ART.8-GARANZIA DEFINITIVA

Si è ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dell'appalto in parola, di cui all'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, in considerazione del miglioramento del prezzo effettuato dall'O.E. e del moderato valore economico dello stesso appalto e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni a questa stazione appaltante

#### ART.9-PENALI

Per ogni inadempienza relativa agli obblighi contrattuali che venga riscontrata dal Di3A saranno comminate alla Società le penali di cui all'art.8 del Capitolato speciale con le modalità ivi indicate.

## ART.10-RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Restano ferme le ipotesi di risoluzione dell'accordo previste dall'art.122 del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii., e dall'art.13 del capitolato speciale.

## ART.11-RECESSO

Il Di3a si riserva la facoltà di recedere dall'accordo quadro con le modalità previste all'art.11 del Capitolato speciale.

## ART.12-SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società tutte le spese inerenti all'accordo quadro, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso dovute secondo le norme vigenti.

## ART.13 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo quadro, si fa riferimento al capitolato speciale d'appalto, al D.Lgs.n.36 del 2023 e ss.mm.ii. e alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Catania, 16 GENNAIO 2025

Per il Di3a

Il Direttore del Dipartimento  
(Prof. Mario D'Amico)



Per la Società  
(Sig. Montanaro Francesco Maria Terry)

M-Micromed S.r.l.s.  
Amministratore Unico

Montanaro Francesco Maria Terry  


